

7012/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Ud. 12/10/2022 - CC

*Don Folz*

R.G.N. 23685/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 23685-2021 proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO CAGIANO;

- *ricorrente* -

**contro**

(omissis)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA, 18, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO STABILE, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

**contro**

- *intimato* -

*Fiaz*

8455  
22

avverso la sentenza n. 1491/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 14/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relator Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

### **Ritenuto che**

Con atto di citazione del 31.3.2016 (omissis) (omissis) citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Foggia, (omissis) | e (omissis) | — (omissis)

al fine di ottenere il risarcimento dei danni per euro 1.525,00 derivanti da sinistro stradale, del febbraio del 2015, tra la sua autovettura, guidata dal marito, e quella del convenuto , rimasto poi contumace. Si costituiva, invece, |(omissis)| .

Il Giudice di Pace adito, con la sentenza n. 1260/2017, rigettava la domanda attorea poiché ritenuta non provata, in considerazione delle risultanze della CTU, da cui era emerso che il valore commerciale dell'auto era pari ad euro 1.000,00, e che, inoltre, non erano state fornite fatture in riferimento alla riparazione dell'autovettura.

Era comunque emerso che l'attrice aveva venduto la vettura ad un prezzo di 2000 euro.

Avverso la suddetta decisione presentava appello (omissis) (omissis)

Si costituiva in appello |(omissis)| .

Il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 1491/2021 confermava la sentenza di prime cure e rigettava l'appello, con condanna alle spese per l'appellante, in applicazione del criterio della *compensatio lucri cum damno*, "essendo evidente che dall'alienazione del mezzo l'appellante ha ricavato un valore maggiore rispetto a quello del bene ante sinistro ed un valore addirittura maggiore a quello delle riparazioni necessarie al ripristino".

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (omissis) (omissis) affidandosi a tre motivi.



V'è controricorso dell' (omissis)

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **Considerato che**

Con il **primo motivo** si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1223 cc in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. : si contesta alla Corte d'Appello di avere applicato erroneamente la regola della *compensatio lucri cum damno* in quanto la vendita del veicolo da cui il danneggiato avrebbe ricavato un vantaggio costituisce un fatto del tutto indipendente dall'evento illecito.

Il motivo è infondato.

Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la compensazione presuppone che il vantaggio ricavato dopo il fatto illecito, ed a seguito di quest'ultimo, abbia la funzione di riparare al pregiudizio (Cass. sez. un 12564/2018), e che dunque non sono da compensare con il danno subito quei vantaggi che hanno funzione diversa da quella risarcitoria o di riparazione in generale.

A prescindere da ciò, il Tribunale ha qualificato come compensazione un fatto che invece ha escluso del tutto il danno.

La circostanza che la vettura danneggiata è stata venduta ad un prezzo superiore, non solo al danno subito, ma anche al valore stesso del bene, comporta che alcun pregiudizio ha subito in concreto la ricorrente, che possa doversi risarcire a carico del danneggiato.

Si ricorda come ancora valido il criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno.

Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).



Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita; ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.

Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario.

Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione; sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione.

§.-Con il **secondo motivo** si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 – 1697 cc in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto non sarebbe stato attribuito alcun rilievo al fatto che la controparte non abbia contestato il *quantum* preteso né il preventivo per la riparazione del veicolo.

§.-Con il **terzo motivo** si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2058 cc in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure non liquidato il danno per equivalente ovvero nella misura pari al suo valore commerciale ossia 1.000,00 euro.

Questi motivi sono assorbiti dal rigetto del primo.

Ma, ad ogni modo, sono inammissibili.


Il secondo motivo non contesta la *ratio decidendi* in modo adeguato: si tratta di una decisione che ritiene insufficiente di per sé il solo preventivo a ritenere provati i lavori.

Né può richiamarsi il precedente n. 27642 del 2020 dove la decisione impugnata è censurata per il fatto di aver ritenuto insufficiente un quadro probatorio che, oltre al preventivo, presentava una serie di indizi diversi ed ulteriori.

Il terzo motivo, è conseguenza del primo: il mancato risarcimento del valore del veicolo – non già della riparazione- è corretta conseguenza di quanto si è detto prima..

Il ricorso va rigettato.

Le due ragioni la soccombenza e ni liquidano come in dispositivo. *JK*



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 1200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Doppio contributo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~~principale~~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Roma 12.10.2022

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
09 MAR 2023



oggi, \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Margherita Occhipinti

